

**Istituzioni scolastiche dipendenti dalla  
Congregazione di San Giuseppe (Giuseppini del Murialdo)**

**Riconosciuta in ambito civile come**

**PROVINCIA ITALIANA  
GIUSEPPINI DEL MURIALDO**



**CODICE ETICO**

**Rev. 2.0**

**con la consulenza di**



**STRUTTURA:**

**Ragione Sociale:** PROVINCIA ITALIANA GIUSEPPINI DEL MURIALDO  
**Area di riferimento:** Istituzioni scolastiche  
**P. Iva/Cod. Fiscale:** 03550730588  
**Sede legale:** via degli Etruschi 7, 00185 Roma  
**Indirizzo e-mail OdV:** odvoperegiuseppine@gmail.com

Con la consulenza di:



**SicurSinergie**  
Sicurezza sul lavoro, igiene,  
ambiente e qualità

Via Arnaldo Cantani 14, 00166 Roma  
[www.sicursinergie.it](http://www.sicursinergie.it)

**REVISIONE:**

Rev. 2.0 (22 maggio 2023)

**STORIA DELLE MODIFICHE:**

Versione:	Data:	Modifiche effettuate:	Autore
1.0	01/07/2016	Prima emissione	
2.0	22/05/2023	Revisione	<i>dott. Francesco Loppini</i>

Master	<input checked="" type="checkbox"/>
Copia controllata	<input checked="" type="checkbox"/>
Copia non controllata	<input type="checkbox"/>
Bozza	<input type="checkbox"/>

**APPROVAZIONE:**

Il presente documento, alla sua ultima revisione indicata nella tabella, è stato approvato dal Consiglio Provinciale e quindi adottato,

In data 22 maggio 2023

Firma \_\_\_\_\_  
(rappresentante legale)



## Sommario

Presentazione .....	4
Principi ispiratori.....	4
La missione .....	5
Obiettivi .....	6
Articolo 1 - Principi Generali .....	7
Articolo 2 - Destinatari del Codice Etico e Divulgazione .....	8
Articolo 3 - Interpretazioni e Modifiche.....	8
Articolo 4 - Dichiarazioni di Principio .....	8
Articolo 5 - Doveri per genitori e alunni.....	9
Articolo 6 - Doveri di tutti i dipendenti e operatori scolastici. .	9
Articolo 7 - Doveri per docenti ed educatori .....	10
Articolo 8 - Diritti di tutti i dipendenti .....	10
Articolo 9 - Condizioni di lavoro .....	11
Articolo 10 - Utilizzo delle informazioni .....	11
Articolo 11 - Obblighi di custodia - Uso della rete informatica	12
Articolo 12 - Obblighi informativi .....	13
Articolo 13 - Rapporti con l'Organismo di Vigilanza .....	13
Articolo 14 - Violazioni e Sanzioni .....	14
Articolo 15 - Attività di verifica .....	14
Articolo 16 - Rapporti con la PA .....	15
Articolo 17 - Attenzione all'ambiente.....	15
Articolo 18 - Regali ed altre utilità .....	16
Articolo 19 - Uso dei beni e delle risorse .....	16
Appendice al codice etico (norme per la prevenzione di reati sessuali e pedopornografici) .....	17

## **Presentazione**

Il presente Codice Etico è un insieme di principi e regole la cui osservanza è di notevole importanza per il buon funzionamento delle Istituzioni scolastiche che fanno capo all'Ente Gestore "Casa Generalizia della Pia Società Torinese di San Giuseppe".

L'Ente si impegna a promuoverne e a diffonderne la conoscenza, nonché a vigilare affinché le prescrizioni in esso contenute siano rispettate.

Il presente Codice Etico costituisce parte integrante del Modello Organizzativo, ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, ed è formato da:

- principi generali che caratterizzano l'etica dell'Ente
- norme applicative che descrivono il sistema di controllo per l'osservanza del Codice Etico e per il suo continuo miglioramento.

I destinatari del Codice Etico dell'Ente sono i religiosi, i prestatori di lavoro, i dipendenti, gli associati, i collaboratori anche volontari che prestano la loro opera a favore dell'Ente e tutti coloro che operano per perseguirne gli obiettivi e le finalità.

I destinatari del Codice Etico si astengono da attività e comportamenti che siano incompatibili con i principi e con i doveri contenuti nel Modello Organizzativo.

L'Ente si impegna ad informare tutti i suoi membri dell'esistenza del presente Codice Etico.

## **Principi ispiratori**

Con il proprio Codice Etico l'Ente intende soprattutto esprimere l'ispirazione di fondo che lo anima, nella consapevolezza che i suoi membri e quanti in esso lavorano o prestano la loro opera a qualsiasi titolo nello svolgimento del loro compito, sono espressione della missione educativa della Chiesa Cattolica.

Questo codice si fonda dunque sui principi cristiani ed è espressione

dei valori di verità, giustizia, solidarietà, rispetto, amore da viverli nel proprio ruolo e in tutte le relazioni interpersonali.

Ogni operatore, mentre offre la propria competenza professionale, è tenuto ad avere sempre presenti tali principi del proprio agire, nella consapevolezza che ogni suo atto ha una ricaduta educativa.

Questo codice è quindi uno strumento che permette di lavorare in modo più attento e consapevole nel difficile e delicato ambito dell'educazione scolastica, affinché la scuola dei Giuseppini del Murialdo sia luogo in cui sempre meglio si vivono e si forma a vivere i grandi valori umani e cristiani, secondo il carisma proprio della Congregazione di San Giuseppe che le è stato dato dal suo Fondatore, San Leonardo Murialdo.

## **La missione**

La Congregazione di San Giuseppe (Giuseppini del Murialdo) – cui la Scuola..... appartiene, fondata nel 1873 da San Leonardo Murialdo, ha nell'educazione integrale dei giovani, specialmente poveri, la sua missione principale.

Essa realizza questa missione anche attraverso la gestione di Scuole nelle quali si testimonia e si concretizza un'educazione ai valori e ai comportamenti civili e cristiani che pongono in primo piano la centralità della persona del giovane, la sua armonica preparazione culturale e professionale e una formazione che valorizzi le capacità di ciascuno.

Per raggiungere questi risultati è necessario quel metodo educativo che, rifacendosi alle intuizioni del Fondatore, i Giuseppini del Murialdo hanno sempre operato e vissuto e che consiste nell'accoglienza benevola dei giovani, nella familiarità del tratto, nella cordialità delle relazioni, nella collaborazione sincera con tutti per la creazione di quello "spirito di famiglia" che consente di lavorare ed agire nella scuola come "comunità educativa".

Per questo tutti gli operatori della Scuola ..... sono chiamati a condividere lo stile educativo proprio dell'Ente, ad approfon-

dirne i contenuti e le metodologie anche con appositi momenti formativi, ad assumere sempre atteggiamenti e comportamenti coerenti con la missione propria dell'Ente.

## **Obiettivi**

Obiettivo primario della Scuola..... è quello di formare persone libere e responsabili, culturalmente preparate, professionalmente competenti, cristianamente orientate.

Perché questo sia possibile, nella sua organizzazione l'Ente si propone di condurre le attività scolastiche e formative con criteri di qualità, con una organizzazione efficiente e con un progetto culturale di ispirazione cristiana, capaci di attendere alle esigenze del territorio ed elaborare un Piano dell'Offerta Formativa adeguato alle esigenze dei giovani e delle loro famiglie;

- valorizzare al massimo l'apporto dei docenti e degli operatori, competenti nel proprio ambito professionale e consapevoli delle linee educative e pedagogiche dell'Ente;
- operare nella logica della "comunità educativa" che valorizza la partecipazione di tutti e la corresponsabilità, favorendo un clima di stima e solidarietà profonda e di familiarità;
- essere una presenza educativa efficace per i giovani e le loro famiglie, capace di accompagnare attraverso attività culturali, formative e orientative i giovani a formulare e costruire il loro progetto di vita, anche attraverso un discernimento attento delle potenzialità di ciascuno, in continuo dialogo con la famiglia

La Scuola....., quindi, esplicitando in modo chiaro e trasparente i principi che ispirano la propria missione, adotta il presente Codice Etico con l'obiettivo di realizzare un sistema di educazione scolastica fondata su valori etici condivisi. Il documento, redatto anche sulla base dei principi stabiliti dal D. Lgs. N. 231/2001, ha lo scopo di

prevenire o di ostacolare comportamenti contrari alle prescrizioni normative e migliorare, in tal modo, la qualità dei servizi e delle funzioni svolte a favore dei cittadini.

## **Articolo 1 - Principi Generali**

1.1 Il presente codice costituisce l'insieme dei principi il cui rispetto è considerato fondamentale per garantire un corretto funzionamento e una precisa gestione degli Istituti scolastici gestiti dalla Congregazione di San Giuseppe (Giuseppini del Murialdo) sotto la titolarità civilistica "Provincia Italiana Giuseppini del Murialdo".

1.2 Le disposizioni del presente codice devono essere rispettate nell'espletamento di qualunque attività, anche esterna alla scuola, che abbia un qualsivoglia collegamento, o richiami anche indirettamente e per riflesso l'attività degli Istituti stessi.

1.3 Le disposizioni del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi generali di diligenza e fedeltà richiesti dalla legge ai prestatori di lavoro (artt.2104 e 2105 c.c.), di correttezza e di buona fede richiesti ai collaboratori a qualsiasi titolo (artt. 1175 e 1375 c.c.).

1.4 Le disposizioni del presente codice devono essere chiaro riferimento disciplinare anche per i religiosi che operano all'interno degli Istituti, ovviamente in quanto compatibili con le regole e costituzioni che reggono la Congregazione di appartenenza.

1.5 Il presente codice dovrà essere posto alla conoscenza di tutti coloro che collaborano, anche saltuariamente, con gli Istituti stessi e potrà essere divulgato all'utenza nei modi ritenuti più consoni.

1.6 Il Superiore Provinciale, quale rappresentante Legale della Provincia Italiana Giuseppini del Murialdo, con il Suo Consiglio nomina, con apposita deliberazione, un Organismo di Vigilanza e ne definisce, in particolare, le funzioni generali e le regole di funzionamento. Tale Organismo ha il compito di sovraintendere al funzionamento, all'osservanza e all'aggiornamento del Codice Etico.

## **Articolo 2 - Destinatari del Codice Etico e Divulgazione**

2.1 Sono destinatari del Codice Etico i dirigenti e gli insegnanti, laici o religiosi; i dipendenti; i prestatori d'opera; i tirocinanti; i volontari. Cioè tutti coloro che, a qualunque titolo, svolgono una collaborazione, anche esterna, con gli Istituti scolastici gestiti dalla Congregazione di San Giuseppe (Giuseppini del Murialdo).

2.2 I destinatari del Codice Etico potranno addivenirne a conoscenza mediante consegna di una copia dello stesso e pubblicazione sul sito internet delle singole scuole dell'Ente.

## **Articolo 3 - Interpretazioni e Modifiche**

3.1 La Congregazione dei Giuseppini del Murialdo provvede alla diffusione del presente codice presso i soggetti interessati e si occupa dell'interpretazione delle sue disposizioni e delle eventuali modifiche da apportare; alla verifica della sua osservanza; ai provvedimenti da adottare in caso di violazione dello stesso.

## **Articolo 4 - Dichiarazioni di Principio**

4.1 La natura della Congregazione dei Giuseppini del Murialdo non permette di giustificare una qualsiasi condotta contraria al diritto canonico, al diritto proprio, alle norme dello Stato Italiano in quanto compatibili con la natura di Ente Ecclesiastico, alla normativa in materia scolastica, alle disposizioni del presente codice.

4.2 A seguito del Decreto legislativo 04.03.2014 n° 39 (G.U. 22.03.2014) denominato "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI", che introduce importanti modifiche all'impianto del nostro codice penale in tema di reati concernenti l'abuso sessuale commesso su minori, la Congregazione ha l'obbligo di richiedere il rilascio al Casellario Giudiziale del certificato riguardante il soggetto prima della stipula di

qualsiasi contratto di assunzione e/o di adeguarsi alle norme attuali e future che regolano la materia.

## **Articolo 5 - Doveri per genitori e alunni**

5.1 Genitori e alunni che frequentano gli Istituti scolastici dei Giuseppini del Murialdo si impegnano a rispettare e a condividere il Progetto Educativo (ai sensi della L. 2/2000 art. 3).

5.2 Genitori e alunni si impegnano a rispettare gli orari di entrata ed uscita stabiliti dalla Scuola. Per tutte le altre norme si rimanda al Regolamento proprio dei singoli Corsi.

5.3 Visto il ruolo centrale che la famiglia riveste nella concezione della Congregazione religiosa dei Giuseppini del Murialdo, si rende indispensabile, e nell'interesse del minore, una collaborazione costante dei genitori con gli insegnanti, secondo le modalità indicate dal Piano dell'Offerta Formativa.

## **Articolo 6 - Doveri di tutti i dipendenti e operatori scolastici**

6.1 Tutti gli operatori scolastici e, in genere, quanti prestano la loro opera nei nostri Istituti, sono tenuti a rispettare le normative legittimamente determinate dalla Congregazione per il buon funzionamento della scuola, compresi eventuali Regolamenti dei singoli Istituti e/o di settori.

6.2 Tutti sono tenuti ad ottemperare, con diligenza e lealtà, agli obblighi relativi al proprio incarico e sono altresì tenuti al rispetto e alla tutela dei beni della Congregazione attraverso comportamenti responsabili e conformi a quanto definito dalla normativa interna anche disciplinare, dal presente codice, dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

6.3 Tutti hanno l'obbligo di svolgere le loro mansioni con professionalità, adottando atteggiamenti di rispetto della dignità umana e di solidarietà verso il prossimo, tenendo conto delle competenze inerenti a ciascun lavoratore e promuovendo una sana collaborazione.

6.4 I dipendenti e gli operatori non possono per nessun motivo porre

in essere comportamenti coercitivi che violino il rispetto dell'integrità fisica e morale dei minori e degli allievi in genere. Eventuali provvedimenti disciplinari, opportunamente valutati e messi in atto da chi ne ha l'autorità, devono essere assunti sempre in una prospettiva educativa, che tende alla maturazione e alla crescita nella responsabilità dei soggetti interessati.

6.5 I dipendenti e gli operatori scolastici devono astenersi dal porre in essere azioni collegabili a reati sessuali e pedopornografici, rispettando, nella loro interazione con gli alunni, le norme appositamente inserite nell'appendice del codice etico.

6.6 I dipendenti e gli operatori si asterranno dal partecipare, anche indirettamente, ad attività di associazioni ed organismi con finalità di natura criminale o che comunque perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

6.7 I dipendenti e gli operatori si impegnano ad aderire e a rispettare il Regolamento dei dipendenti (se esistente).

## **Articolo 7 - Doveri per docenti ed educatori**

7.1 I docenti e gli educatori sono tenuti a conoscere e attuare puntualmente le linee orientative della Congregazione in materia di pedagogia, nonché le direttive scolastiche per le scuole.

7.2 I docenti e gli educatori che operano nelle Scuole della Congregazione religiosa dei Giuseppini del Murialdo condividono l'orientamento di fondo della stessa e collaborano attivamente con tutte le persone che la animano.

7.3 I docenti e gli educatori sono tenuti ad attenersi a quanto esplicitato nel Regolamento interno dei Docenti (se esistente).

## **Articolo 8 - Diritti di tutti i dipendenti**

8.1 La Congregazione non farà mai uso di lavoro forzato né in altro modo vincolato.

8.2 La Congregazione rispetta le norme poste a tutela del lavoro minorile e del lavoro delle donne.

8.3 Ogni dipendente è trattato con rispetto e dignità, senza discriminazione alcuna, in piena consonanza con i principi evangelici che costituiscono l'essenza stessa della missione della Congregazione.

8.4 Ogni lavoratore è assunto con regolare contratto di lavoro nel rispetto delle leggi sul lavoro e di carattere tributario e previdenziale.

## **Articolo 9 - Condizioni di lavoro**

9.1 La Congregazione dei Giuseppini del Murialdo all'interno dei propri Istituti scolastici di ogni ordine e grado garantisce condizioni di lavoro rispettose della dignità umana e del principio dell'equa retribuzione, così come determinato nei contratti di lavoro applicati e/o a seguito di intese e accordi con le OO.SS.

9.2 La tutela delle condizioni di lavoro è considerata valore primario della Congregazione. A tal fine sono disposte tutte le misure considerate idonee a mantenere intatte l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

9.3 La promozione della cultura della sicurezza, è considerato un valore imprescindibile al fine di promuovere tra i lavoratori comportamenti responsabili e consapevoli, anche con il contributo di una consistente attività formativa ed informativa interna. I lavoratori, pertanto, si impegnano ad operare in sicurezza rispettando in modo zelante le indicazioni della società e la legislazione vigente.

## **Articolo 10 - Utilizzo delle informazioni**

10.1 È fatto divieto di comunicare qualsiasi informazione sui minori, afferente alla salute o la vita privata, se non per un uso strettamente connesso con le mansioni che si pongono in essere.

10.2 Le informazioni che attengono alle Scuole della Congregazione possono essere divulgate nei modi e limiti stabiliti dalla stessa Congregazione e sempre nel rispetto del regime di trasparenza e completezza.

10.3 Per fondare la veridicità di alcune affermazioni problematiche rese dai minori in merito alla propria vita privata e/o ai propri famigliari si richiede un previo confronto con i genitori.

10.4 Osservare le disposizioni emanate dalla Congregazione o dall'Istituto scolastico in materia di sicurezza e riservatezza; custodire e controllare i dati personali mediante l'adozione delle misure di sicurezza previste per evitarne la distruzione, la perdita e l'accesso da parte di terzi.

10.5 I rapporti con gli organi di informazione e comunicazione sono riservati alle funzioni aziendali appositamente preposte, o comunque appositamente autorizzate. Nello specifico è fatto divieto a dipendenti, collaboratori e partner di rilasciare interviste (in qualsiasi forma) o dichiarazioni alla stampa (anche on line e sui social) senza essere stati previamente autorizzati.

## **Articolo 11 - Obblighi di custodia - Uso della rete informatica**

11.1 Gli operatori delle Scuole della Congregazione sono direttamente e personalmente responsabili della protezione e della conservazione dei beni loro affidati nell'espletamento dei rispettivi compiti, nonché dell'utilizzo degli stessi nel rispetto delle norme stabilite in tema di conservazione e tutela dei beni e delle altre norme di legge.

11.2 La connessione internet, il telefono, il fax, la fotocopiatrice possono essere utilizzati solo a scopo lavorativo e per l'espletamento dei compiti assegnati.

11.3 I dipendenti non possono procedere all'installazione o disinstallazione di programmi sui computer della scuola senza previa autorizzazione da parte della Direzione.

11.4 I dipendenti che utilizzano i pc con gli studenti (minori e non) devono monitorarne costantemente un uso corretto da parte degli stessi, assicurandosi che il loro utilizzo sia finalizzato e coerente con gli obiettivi didattici.

## **Articolo 12 - Obblighi informativi**

12.1 L'Organismo di vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da parte di tutti gli addetti ed operatori delle Scuole della Congregazione religiosa dei Giuseppini del Murialdo, in merito a fatti, azioni ed omissioni che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

12.2 I dipendenti delle Scuole e i componenti dell'organo amministrativo hanno il dovere di denunciare all'Organismo di Vigilanza ogni possibile violazione del codice etico, anche tramite l'intermediazione del Direttore e/o di altre figure apicali.

12.3 Coloro che in buona fede inoltrano segnalazioni devono essere garantiti contro qualunque forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione; in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'Istituto e delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

12.4 Le segnalazioni, per essere prese in considerazione, devono essere chiare e complete, al fine di vagliarne la fondatezza e veridicità, e contenere i riferimenti del segnalante.

12.5 L'Ente non tollererà alcun tipo di ritorsione nei riguardi di chi abbia effettuato segnalazioni in buona fede.

12.6 Tutti i dipendenti e gli operatori delle Scuole sono tenuti a collaborare nelle indagini interne relative alle violazioni e ai comportamenti contrari alle norme dettate dal presente codice e dei regolamenti interni cui esso fa riferimento.

## **Articolo 13 - Rapporti con l'Organismo di Vigilanza**

13.1 Ogni operatore dovrà mostrare la massima disponibilità nella collaborazione con l'Organismo di Vigilanza al fine di effettuare gli audit di compliance (colloquio di verifica).

13.2 In occasione degli audit di compliance dovranno essere fornite agli auditor tutte le informazioni e i documenti richiesti.

13.3 In caso di segnalazioni di anomalie e non conformità da parte degli auditor di Compliance, ogni operatore dovrà adeguarsi alle azioni preventive e correttive richieste.

13.4 Segnalazioni sulla violazione del Codice Etico o del Modello Organizzativo, o comunque domande e richieste sulla loro applicazione possono essere inoltrate al seguente indirizzo e-mail: [odvoperegioseppine@gmail.com](mailto:odvoperegioseppine@gmail.com)

#### **Articolo 14 - Violazioni e Sanzioni**

14.1 Gli Istituti scolastici dei Giuseppini del Murialdo non ammetteranno violazione delle disposizioni contenute nel presente codice.

14.2 Ogni violazione da parte dei dipendenti costituisce infrazione disciplinare e comporta le conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, agli artt. 2119 e 2106 del codice civile e al D. Lgs 8 giugno 2001 n. 231, ed alla normativa collettiva e regolarmente applicata.

14.3 Ogni violazione da parte dei religiosi è sanzionata in base al diritto proprio.

#### **Articolo 15 - Attività di verifica**

15.1 L'attività di audit di Compliance, si fonda sui principi di completezza e imparzialità. A tal fine durante l'audit si terrà un comportamento eticamente corretto, basato sulla riservatezza, fiducia, integrità e discrezione.

15.2 Le informazioni riportate dagli audit devono essere veritiere e rivelatrici degli ostacoli incontrati, delle dichiarazioni ricevute e delle risultanze acquisite.

15.3 L'attività di verifica dovrà avere un risultato empiricamente riscontrabile, corroborato della professionalità di chi ha agito per accertare la verità.

## **Articolo 16 – Rapporti con la PA**

16.1 È vietata qualsiasi pratica di corruzione o comportamenti collusivi di qualsiasi natura e sotto qualsiasi forma, che portino a promuovere o favorire la conclusione di affari a vantaggio proprio. In particolare, è vietato qualsiasi comportamento diretto e/o indiretto, ovvero tramite interposta persona, comunque volto ad offrire o promettere (o a far offrire o a far promettere) denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio quale retribuzione per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero per indurlo a omettere o ritardare (o per aver omesso o ritardato) un atto del suo ufficio ovvero per indurlo a compiere (o per aver compiuto) un atto contrario ai suoi doveri.

16.2 È vietato predisporre (o far predisporre) documenti o dati finalizzati alla partecipazione a procedure di gara contenenti informazioni non veritiere, al fine di ottenere l'aggiudicazione di una gara all'Ente ovvero l'erogazione di finanziamenti pubblici.

16.3 È vietato stipulare (o far stipulare) contratti per la prestazione di servizi alla Pubblica Amministrazione a seguito di dichiarazioni false relative all'esistenza di condizioni e requisiti previsti per l'espletamento dell'attività pattuita.

16.4 È vietato trasmettere dichiarazioni mendaci alle autorità pubbliche di vigilanza o comunque ostacolarne l'opera.

16.5 È vietato distrarre, anche parzialmente, i contributi, le sovvenzioni o i finanziamenti ottenuti dalla Pubblica Amministrazione

## **Articolo 17 – Attenzione all'ambiente**

17.1 È incentivato l'utilizzare prodotti e/o servizi che offrano benefici ambientali;

17.2 È incentivato l'assicurare la costante manutenzione dei beni aziendali in modo da garantirne anche l'efficientamento energetico;

17.3 È vietato cagionare l'inquinamento dell'aria, del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee;

17.4 È vietato effettuare o far effettuare, fuori dai casi consentiti dalla legge, attività di raccolta, stoccaggio di rifiuti;

17.5 È vietato in materia di smaltimento di rifiuti, falsificare in tutto o in parte, materialmente o nel contenuto, la documentazione prescritta ovvero fare uso di documentazione falsa, nonché violare gli obblighi di comunicazione e tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;

17.6 È vietato immettere in atmosfera sostanze inquinanti o nocive violando i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente.

### **Articolo 18 - Regali ed altre utilità**

18.1 Non devono essere esaminate o proposte o promesse opportunità di impiego e/o commerciali che possono avvantaggiare Dipendenti della P.A. o Fornitori a titolo personale;

18.2 Non devono essere offerte in alcun modo omaggi, dazioni, benefici anche indiretti, beni, servizi e prestazioni o favori non dovuti o che travalichino gli ordinari rapporti di cortesia;

18.3 Dipendenti, insegnanti o collaboratori non devono accettare alcun bene o servizio, regalo, beneficio, prestazione o dazione che travalichi gli ordinari rapporti di cortesia, da soggetti esterni o interni in ogni caso ed in particolare a fronte dell'avvio di azioni o comportamenti volti a favorire tali soggetti. In caso di dubbio è necessario informare il proprio diretto superiore o l'Organismo di Vigilanza.

### **Articolo 19 – Uso dei beni e delle risorse**

19.1 Il personale è tenuto ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili e in linea con le procedure predisposte per regolamentarne l'utilizzo, documentando con precisione il loro impiego.

19.2 I Destinatari sono responsabili di tutti i beni e le risorse aziendali della Congregazione o dell'Istituto Scolastico poste sotto la loro custodia, nonché della protezione degli stessi contro il rischio di perdite e/o danni. In particolare, ciascun Destinatario deve utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni a lui affidati ed evitare utilizzi impropri dei beni che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza.

### **Appendice al codice etico (norme per la prevenzione di reati sessuali e pedopornografici)**

È opportuno, innanzi tutto, precisare che per “abuso sessuale” si intende ogni comportamento ed atteggiamento fisico, verbale o non verbale, con qualunque mezzo posto in essere, indesiderato e/o non acconsentito, a connotazione sessuale. Gli abusi sessuali possono essere “manifesti” (comportamenti con contatto) o “mascherati” (pratiche allusive).

Per reato di “pedopornografia” si fa riferimento a quanto contenuto nella Legge 6 febbraio 2006 n. 38 e successive modifiche e/o integrazioni. Alla luce di quanto asserito, al fine di prevenire qualsiasi tipo di abuso o di molestia, e, soprattutto, nell'intento di fare maggior chiarezza sulla seconda tipologia, nonché nell'intento di evitare la realizzazione di reati sessuali e pedopornografici è necessario che tutti gli operatori scolastici rispettino le seguenti norme:

- È necessario che gli operatori scolastici vengano sottoposti a corsi di formazione e aggiornamento sulle tematiche concernenti abusi e molestie, tenuti da esperti del settore, così da essere consapevoli dei comportamenti che devono essere evitati.
- Qualsiasi intervento debba essere praticato da parte degli operatori scolastici su bambini o minori per motivi medici (somministrazione di farmaci, spalmatura di creme, aiuto per pratiche respiratorie, massaggi, ecc ...) deve essere preventivamente autorizzato per scritto dai genitori. In caso di assoluta necessità e nella impos-

sibilità di adire all'autorizzazione dei genitori, l'intervento necessario e inderogabile sia praticato sempre alla presenza di almeno due operatori scolastici.

- L'accompagnamento dei bambini al bagno (o dei minori in genere in casi di particolare necessità) deve avvenire solo ad opera degli insegnanti o del personale incaricato e deve comunque essere limitato all'aiuto essenziale, evitando qualunque tipo di ausilio, se non richiesto esplicitamente dai singoli genitori.
- È fatto divieto di porre in essere atteggiamenti ambigui nei confronti di minori concernenti "comportamenti con contatto", dalle forme più blande di seduzione a quelle più gravi.
- È fatto divieto di mostrare agli alunni immagini a contenuto erotico.
- Gli argomenti relativi al sesso e all'affettività siano trattati sempre dai docenti in ambito didattico ed educativo. Sarà cura di ciascun docente affrontare l'argomento con la dovuta correttezza e gradualità secondo l'antropologia e la morale cattolica. Eventuali interventi specifici di educazione all'affettività o sessualità devono essere precedentemente concordati con le famiglie.
- È fatto divieto di "pornografia virtuale", che si configura quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori o parti di esse. Per "immagini virtuali" si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.
- È ugualmente passibile di punizione la connivenza di coloro che eventualmente si rendano conto di comportamenti vietati da parte di altri operatori e, ciò nonostante, non denuncino l'accaduto all'Organo di Vigilanza.





